



N. 38

**Legge che istituisce una Commissione per l'accertamento e la valutazione dei danni di guerra.(1)**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Valendo Ci delle facoltà concesse Ci del Consiglio Grande e Generale nella Seduta del 16 Novembre 1944;*

*Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:*

**Art. 1.**

E' istituita una Commissione per l'accertamento e la valutazione dei danni per fatti di guerra nel territorio neutrale della Repubblica.

La Commissione è costituita dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri che la presiede, dai Sindaci di Governo con funzioni di vice Presidenti: dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico, dal Conservatore dell'Ufficio del Registro e delle Ipoteche, che fungerà da Segretario; da tre Membri da nominarsi dal Consiglio Grande e Generale.

La Commissione potrà valersi di tecnici per i rilievi in luogo, e di consulenti per la valutazione dei danni.

**Art. 2.**

E' considerato fatto di guerra agli effetti della presente Legge, il fatto compiuto da Forze Armate straniere con operazioni di guerra, e occasionato da operazioni belliche.

**Art. 3.**

Chiunque si ritiene danneggiato da fatti di guerra ha facoltà di chiedere l'accertamento mediante accesso, o perizia giudiziaria, anche senza contraddittorio, dei beni distrutti, e dello stato dei beni deteriorati, allo scopo di conservare la prova del danno subito.

L'accertamento potrà altresì aver luogo mediante una descrizione delle cose danneggiate presentata dal danneggiato all'Ufficio della Commissione.

**Art. 4.**

Con Decreto Reggenziale saranno fissate le norme per la valutazione dei danni alle persone e alle cose.

**Art. 5**

Le denunce dei danni di guerra e le domande di accertamento dovranno essere presentate alla Commissione non oltre il 31 Dicembre 1944.

**Art. 6.**

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 Novembre 1944 (1644 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Teodoro Lonfernini - Leonida Suzzi Valli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.